



Edizione di martedì 11 giugno 2024

Responsabilità civile

Responsabilità sanitaria: il nesso causale va accertato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non")

di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Procedimenti di cognizione e ADR

Condanna alle spese a favore della parte contumace in primo grado

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Esecuzione forzata

Esecuzione fondata su assegno circolare: necessaria la trascrizione integrale nel precetto di Valentina Scappini, Avvocato

Proprietà e diritti reali

La competenza per valore nelle cause per impugnazione di delibera assembleare di Saverio Luppino, Avvocato

Diritto successorio e donazioni

Terreno ereditato: la costruzione di immobile per accessione cade in comunione legale di Corrado De Rosa, Notaio

Diritto e reati societari

La responsabilità degli amministratori senza delega per i danni arrecati dagli amministratori delegati

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l'Università degli Studi di





Bologna

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Sorte dei negozi conclusi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti in caso di successiva apertura del fallimento

di Carlo Trentini, Avvocato

Diritto Bancario

La convenzione degli interessi nei contratti bancari di Fabio Fiorucci, Avvocato

Nuove tecnologie e Studio digitale

Quali manager nello studio legale: non solo professionisti per garantire un futuro allo studio di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente - CEO di MYPlace Communications





Responsabilità civile

Responsabilità sanitaria: il nesso causale va accertato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non")

di Alessandra Sorrentino, Avvocato



Cass. civ., Sez. III, ord., 05.03.2024, n. 5922 - Pres. Travaglino - Rel. Spaziani

Responsabilità Sanitaria – Nesso di Causalità – Preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non") – Criteri

[1] L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.

CASO

L'attore citava in giudizio avanti al Tribunale di Torino l'Azienda Sanitaria Locale, onde chiederne la condanna al risarcimento di tutti i danni subìti, in esito ad un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, cui si era sottoposto presso l'anzidetta Azienda, in occasione del quale gli era stata praticata un'anestesia spinale.

L'attore deduceva che, anche a tralasciare il fatto che il trattamento anestesiologico non aveva conseguito l'effetto anestetico che gli è proprio, nel mese successivo all'intervento, allorché





accusava difficoltà respiratorie e dolori ad una spalla, si sottoponeva a visite ortopediche e neurologiche, in esito alle quali veniva diagnosticata la paralisi del nervo ascellare destro e dell'emidiaframma sinistro "da verosimile reliquato di anestesia".

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda; mentre la Corte d'appello la rigettava ed accoglieva l'impugnazione dell'Azienda sanitaria, per non avere il paziente fornito la prova del nesso causale tra condotta sanitaria e danno; per non aver formulato alcuna richiesta di prova testimoniale, volta a dimostrare la condotta errata del medico anestesista e per non aver provato l'effettività del danno subìto.

Il paziente proponeva ricorso in Cassazione per avere la Corte di merito erroneamente applicato i principi di ripartizione dell'onere probatorio, onerando il medesimo della prova dell'inadempimento della struttura sanitaria, il cui onere grava invece su quest'ultima.

SOLUZIONE

In tema di responsabilità medica, la giurisprudenza è ferma sul principio secondo cui l'accertamento del nesso eziologico si fonda sulla preponderanza dell'evidenza, che costituisce la combinazione di due regole: quella del "più probabile che non" e quella della "prevalenza relativa" della probabilità. Il primo criterio implica che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra. Il secondo criterio è quello in base al quale il giudice deve scegliere come "vero" l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.

QUESTIONI

L'ordinanza in commento riassume in maniera sintetica ed efficace la disciplina probatoria del nesso di causa in tema di responsabilità contrattuale sanitaria, ribadendone contenuti e limiti.

Una delle teorie del nesso causale del nostro ordinamento giuridico è quella della "preponderanza dell'evidenza", anche detta del "più probabile che non", in base alla quale l'indagine sul nesso eziologico va svolta in termini di "rilevante probabilità", nel senso che l'azione o l'omissione del sanitario deve aver causato il danno del paziente con un grado di efficienza causale così elevato da rendere più che plausibile l'esclusione di fattori concomitanti o assorbenti.

Quindi, l'accertamento del nesso causale si fonda sulla preponderanza dell'evidenza, caratterizzata dalla combinazione di due regole: quella del "più probabile che non", che postula che, per uno stesso fatto, possano esservi un'ipotesi positiva ed una negativa ed in tal caso il giudice deve scegliere quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un "grado di conferma logica superiore all'altra"; e quella della "prevalenza relativa", che si applica quando sullo stesso fatto vi siano diverse ipotesi che lo raccontano in modo diverso (la cosiddetta





multifattorialità nella produzione dell'evento di danno) e alcune tra le molteplici ipotesi abbiano avuto conferma dalle prove allegate. In tal caso, ossia se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice scelga come "vero" l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.

Come è noto, nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si presenta un "doppio ciclo causale" (Cass. civ., 18392/2017), in base al quale la prova del nesso eziologico grava sul paziente-danneggiato il quale deve, appunto, provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso causale tra l'insorgenza della patologia o la morte e la condotta del sanitario; invece, il sanitario-danneggiante deve fornire la prova, in alternativa all'adempimento, che un evento imprevedibile ed inevitabile, con l'ordinaria diligenza, ha reso impossibile la prestazione.

Orbene, in applicazione dei due suddetti principi del "più probabile che non" e della "prevalenza relativa", il Giudice deve svolgere un'operazione intellettuale, a seguito della quale deve: eliminare dall'ambito delle ipotesi valutabili quelle meno probabili; quindi, analizzare, tra le ipotesi rimanenti, quelle più probabili ed infine scegliere tra di esse quella che abbia ricevuto il maggior grado di conferma, assumendo la veste di probabilità prevalente.

Nel caso sottoposto all'esame del Supremo Collegio, la domanda del paziente era volta all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsigli in esito ad un intervento chirurgico (con manovra di anestesia spinale), che l'attore riteneva essere stato svolto in maniera errata, allegando che, a seguito dell'erronea introduzione dell'ago nella cavità spinale, esso aveva subìto una deviazione, tale per cui non si era ottenuto l'effetto anestetizzante, tanto che il medico anestesista si era reso conto dell'errore, confessandolo all'infermiera che lo assisteva.

La Corte di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria, negando la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sul presupposto che il paziente non avesse provato per testi l'inadempimento del sanitario, ovvero la condotta errata ed imperita del medico anestesista, e non avesse provato l'effettività del danno subìto.

Il paziente, invece, tra i motivi di impugnazione faceva valere che la prova del nesso eziologico non avrebbe potuto essere fornita mediante dichiarazioni testimoniali, in quanto i testi avrebbero potuto descrivere la condotta dell'anestesista ma non esprimere un giudizio sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta al medico ed il danno lamentato.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso del paziente, aveva rilevato in primo luogo l'errore applicativo dei principi di riparto dell'onere probatorio da parte della Corte di appello.

Infatti, secondo gli Ermellini, se anche il paziente avesse provato mediante testimoni la condotta del sanitario ed in particolare la confessione all'infermiera, egli non avrebbe assolto l'onere sul medesimo gravante di dimostrare il nesso eziologico. Al contrario, il non aver





provato l'inadempimento è irrilevante, non spettando al paziente l'onere di provarlo ma alla struttura, che deve dimostrare la correttezza della condotta medica.

Nel caso di specie, l'Azienda sanitaria avrebbe dovuto provare, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, co. 2°, c.c., che la manovra anestesiologica era stata eseguita in maniera corretta, nel pieno rispetto delle regole tecniche imposte dalla professione sanitaria esercitata.

Circostanza questa che non era stata provata dall'Azienda e neppure sostenuta da una adeguata e corretta compilazione della cartella clinica.

La Corte di merito, nella valutazione del nesso causale, avrebbe dovuto applicare il criterio della "preponderanza dell'evidenza" o del "più probabile che non" in base al quale, qualora vi sia soltanto una condotta astrattamente idonea a determinare l'evento, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria, se la probabilità che il danno sia conseguenza della condotta sia prevalente rispetto alla possibilità che non lo sia. Mentre nel caso in cui il danno sia astrattamente riconducibile a più cause, va attribuito maggiore rilievo agli elementi da cui emerge una probabilità prevalente.

La Corte d'appello avrebbe dovuto uniformarsi a tale regola ed avrebbe, quindi, dovuto procedere ad un giudizio probabilistico che, stante la mancata prova del corretto adempimento da parte della struttura sanitaria, non desse rilievo alla mancata dimostrazione dell'inadempimento allegato dal paziente, ma desse, invece, rilievo, oltre alle allegazioni del paziente, agli elementi di prova documentali emersi in giudizio, che evidenziavano una vicinanza temporale tra la manovra anestesiologica e le problematiche sopravvenute, nonché alle risultanze della CTU (che ha un ruolo fondamentale nella valutazione del giudizio di prevalenza probabilistica, che accerta il nesso eziologico), la quale aveva ritenuto la manovra suddetta "come possibile fattore favorente l'irritazione radicolare".

In conclusione, quindi, gli Ermellini hanno ritenuto che il paziente avesse provato il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia il nesso causale tra danno lamentato e condotta sanitaria, motivo per cui hanno accolto il ricorso.

Responsabilità civile in ambito sanitario

Scopri di più





Procedimenti di cognizione e ADR

Condanna alle spese a favore della parte contumace in primo grado

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona



Cass., sez. III, 14 maggio 2024, n. 13253, Pres. Frasca, Est. Tassone

[1] Appello – Condanna alle spese di primo grado – Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado – Ammissibilità – Esclusione – Conseguenze – Cassazione senza rinvio *ex* art. 382, comma 3, c.p.c. – Fondamento.

La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.

CASO

[1] Il Tribunale di Catania, accogliendo le domande attoree, condannava in solido una società di assicurazioni (quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) e Consap s.p.a. (rimasta contumace nel giudizio di primo grado) al risarcimento del danno patito per un decesso provocato da un incidente stradale.

La sentenza veniva integralmente riformata all'esito del giudizio di secondo grado, che conseguentemente rigettava la predetta domanda risarcitoria.

Avverso tale pronuncia gli attori proponevano ricorso per cassazione denunciando, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., in materia di soccombenza e condanna alle spese: la doglianza, in particolare, atteneva alla circostanza per cui era stata disposta la loro condanna alla rifusione delle spese giudiziali a favore di Consap s.p.a. non solo per le spese di appello, ma anche per quelle del giudizio di primo grado, ancorché in quest'ultimo essa fosse rimasta





contumace.

SOLUZIONE

[1] Tale motivo di ricorso viene dichiarato fondato.

In particolare, la Suprema Corte applica al caso di specie il principio di diritto affermato da Cass., 16 giugno 2018, n. 16786, secondo cui "la statuizione sulle spese giudiziali di primo grado a favore della parte vittoriosa in appello, che, però, nel giudizio di primo grado sia rimasta contumace, integra un'ipotesi nella quale la Corte di Cassazione deve applicare l'art. 382, 3°co., c.p.c., e, dunque cassarla senza rinvio, in quanto, essendo il potere officioso del giudice di statuire sulle spese una necessaria implicazione del potere di pronunciare sulla domanda in maniera tale da assicurare alla parte vittoriosa completa tutela, il provvedere a favore di quella vittoriosa, che non si sia difesa e non abbia sopportato il carico delle spese, è situazione assimilabile a una pronuncia senza che la domanda per come trattata in giudizio lo giustificasse".

La sentenza impugnata viene dunque cassata senza rinvio a norma dell'art. 382, 3°co., c.p.c, quanto alla statuizione attributiva della condanna alle spese di primo grado a favore della Consap s.p.a.

QUESTIONI

[1] La questione giuridica affrontata dalla Cassazione attiene alla possibilità di disporre la rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio di appello, ma che nell'ambito del procedimento di prime cure era rimasta contumace.

Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che "presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio. Pertanto la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l'attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione delle stesse (Cass., n. 16786/2018, cit.; Cass., 9 novembre 1982, n. 5897).

La sentenza di secondo grado fatta oggetto di ricorso per cassazione, provvedendo in sede di appello a favore della Consap s.p.a. riguardo alle spese concernenti il giudizio di primo grado – che essa non aveva sostenuto, essendo rimasta contumace in quel grado -, ha tratto dalla circostanza che la medesima era rimasta vittoriosa in appello una conseguenza che, in ossequio al principio di causalità che regola il carico delle spese all'esito del giudizio, non avrebbe potuto trarre. Infatti, la mancata costituzione della Consap s.p.a. in primo grado si risolveva in una situazione nella quale la controparte non risultava aver causato, a carico della medesima, spese per la difesa in quel grado.





Ne consegue che, ancorché la statuizione sulle spese sia espressione di un potere del giudice officioso e non dipendente da una domanda di parte – dovendosi comunque considerare che essa è effetto automatico della proposizione della domanda giudiziale -, la stessa, essendo stata resa in mancanza di un potere del giudice di pronunciarsi sulla medesima, è stata dalla Suprema Corte ricondotta alla fattispecie di cassazione senza rinvio cui all'art. 382, 3°co., c.p.c.: tale norma, quando allude alla circostanza per cui l'azione non potesse essere proposta, si presterebbe infatti, secondo la pronuncia in commento, a ricomprendere pure l'ipotesi in cui il giudice del merito abbia pronunciato la statuizione sulle spese in discorso – ossia, a favore della parte rimasta contumace in primo grado, e che dunque in quella sede non abbia sostenuto spesa alcuna -, atteso che essa è pur parte del dover pronunciare sulla domanda, sebbene non a richiesta necessaria della parte che l'azione ha proposto o che all'azione ha reagito.

Master di specializzazione

Processo penale, efficienza e garanzie







Esecuzione forzata

Esecuzione fondata su assegno circolare: necessaria la trascrizione integrale nel precetto

di Valentina Scappini, Avvocato

Master di specializzazione

Contratti internazionali più diffusi nella prassi: tecniche di redazione, istruzioni per l'uso e gestione delle controversie



<u>Cassazione civile, terza sez., sentenza del 15 maggio 2024, n. 13373; Pres. De Stefano; Rel. Rossi.</u>

Massima: "L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell'esistenza o meno di una clausola di girata per l'incasso, rende nullo l'atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile".

CASO

A.A. notificava precetto a Banca Monte dei Paschi di Siena quale supposta beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile di € 1.941,73.

La Banca opponente censurava l'omessa trascrizione integrale del retro dell'assegno nell'atto di precetto e la mancata attestazione di conformità dello stesso da parte dell'ufficiale giudiziario.

Il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi e dichiarava la nullità del precetto.

A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Banca ha resistito con controricorso.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione impugnata seppur correggendola nella motivazione, ed ha espresso il seguente principio di diritto: "L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell'esistenza o meno di una clausola di girata per l'incasso, rende nullo l'atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile".





QUESTIONI

Dopo un *excursus* sui requisiti di validità della procura per cassazione, la Suprema Corte passa a trattare l'unico motivo di ricorso, con cui viene lamentata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 480 c.p.c., dell'art. 2917 c.c. e del r.d. n. 1669/1933, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. ed "omessa valutazione di circostanze determinanti" *ex* art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

Secondo la ricorrente sarebbe sufficiente la trascrizione, nel precetto, degli elementi essenziali dell'assegno e non servirebbe l'attestazione di conformità dell'ufficiale giudiziario.

Cita una serie di pronunce remote (Cass., n. 2895/1985 e n. 5531/1986) secondo cui, in forza della speciale disposizione dell'art. 55, co. 3, r.d. n. 1736/1933, il precetto intimato in base ad assegno bancario non esigerebbe, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e neppure la certificazione di conformità dell'ufficiale giudiziario.

La Suprema Corte ritiene infondato il motivo.

Dopo aver confermato la qualifica dell'opposizione come formale e quindi agli atti esecutivi, la Corte evidenzia come ai fini di ammissibilità di tale azione sia necessario esporre le ragioni per cui l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa per la parte o altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo.

In questo senso, occorre stabilire se e quando l'imperfetta o non integrale trascrizione del retro dell'assegno nel precetto provochi un pregiudizio alle facoltà difensive del soggetto intimato e, in caso positivo, se esso sia autoevidente, cioè non bisognevole di specifica allegazione.

Partendo dalla natura e dallo scopo dell'atto di precetto, che ha la funzione di consentire all'intimato di soddisfare spontaneamente la sua pretesa o di sollevare le opposizioni *ex* artt. 615 e 617 c.p.c., la Suprema Corte rileva che tale facoltà risulta immediatamente e irrimediabilmente compromessa se la lettura del precetto non consente di individuare l'obbligo da adempiere.

In ossequio alla cartolarità intrinsecamente connotante i titoli di credito, un precetto fondato su di essi esige che dal tenore letterale del titolo il destinatario possa verificare l'identità e la validità del titolo stesso, riconoscere la prestazione da compiere ed accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante.

Nello specifico, la trascrizione del titolo nel precetto si considera sufficiente quando da essa emerga l'enunciazione, chiara, puntuale ed inequivoca, degli estremi identificativi dell'obbligazione cartolare: luogo e data di emissione, importo, data di scadenza, nominativi





dei soggetti minimi del rapporto (traente, trattario, primo prenditore nell'assegno bancario e nella cambiale tratta; emittente e beneficiario nell'assegno circolare e nel pagherò cambiario), nominativi degli ulteriori, eventuali, soggetti obbligati (avallanti, giranti) e possessori (ultimo giratario).

Nella specie dell'assegno circolare munito di clausola di non trasferibilità, la Corte osserva che anch'esso può essere suscettibile di girata, pur se "al banchiere per l'incasso" ex art. 43, r.d. n. 1736/1993. Tale girata, ove apposta, abilita il banchiere giratario, nella veste di mandatario del girante, alla presentazione dell'assegno circolare in stanza di negoziazione e, più in generale, all'esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo, ivi inclusa la esazione del credito nei modi giurisdizionali dell'esecuzione forzata (v. Cass. 26/02/2002, n. 2778; Cass. 23/02/1996, n. 1442; Cass. 19/05/1998, n. 4981).

Ne consegue che, se nel precetto intimato in forza di assegno circolare non trasferibile manca la menzione dell'esistenza (o dell'inesistenza) di una girata per l'incasso (ovvero manca la trascrizione del retro dell'assegno), allora il soggetto intimato non può riscontrare se l'intimante abbia ancora la legittimazione alla riscossione dell'assegno, anche se egli risulti come beneficiario nel titolo.

Tale carenza ingenera un'obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo, insuperabile sulla base dei soli elementi testuali contenuti nel precetto come descritto nella specie: e, così, pregiudica, in maniera autoevidente, il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, inficiando di nullità l'atto di precetto privo del suddetto requisito di contenuto-forma, ed esponendolo, quindi, per tale ragione all'opposizione formale, per l'ammissibilità della quale non è neppure necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.

Ciò esposto, la Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando la sentenza impugnata ed esprimendo il principio di diritto riportato in epigrafe.

Master di specializzazione

Contratti internazionali più diffusi nella prassi: tecniche di redazione, istruzioni per l'uso e gestione delle controversie







Proprietà e diritti reali

La competenza per valore nelle cause per impugnazione di delibera assembleare

di Saverio Luppino, Avvocato

Seminario di specializzazione

Contratto di agenzia, gli agenti e la distribuzione



Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 27.12.2023 n. 36013, Presidente R. M. Di Virgilio, Estensore R. Giannaccari

Massima: "Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi circoscritta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al Condominio e, dunque, al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa".

CASO

Tizio proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di Foggia avverso la delibera del Condominio Alfa con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo annuale e il conseguente riparto, lamentando la violazione dell'art. 1123 c.c. in ragione della mancanza di legittimazione alla partecipazione e alla votazione di alcuni soggetti presenti.

In particolare, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 26 del Regolamento condominiale, stante la mancata allegazione alla convocazione da parte dell'amministratore del bilancio dell'anno precedente e il relativo riparto.

Il giudice con ordinanza dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace poiché l'obbligazione di pagamento contestata pari ad Euro 1669,94 ovvero ad Euro 4193,93, rientrava nella competenza per valore del Giudice di Pace.

Tizio, conseguentemente, proponeva **regolamento di competenza** innanzi alla Corte di cassazione sulla base di un unico motivo.

SOLUZIONE

La Corte accoglieva il ricorso cassando l'ordinanza impugnata e dichiarando la competenza del





Tribunale innanzi al quale ordinava alle parti la riassunzione nei termini previsti dalla legge.

QUESTIONI

Tizio deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9 e 12, comma 1, c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente individuato il valore della controversia facendo riferimento alle spese annuali sostenute pari a Euro 4.198,93, mentre invece la causa avrebbe valore indeterminato perché sarebbe stata dedotta la nullità della delibera condominiale e l'importo complessivo del rendiconto sarebbe pari ad Euro 11.247,05, richiamando altresì l'articolo 1130 bis c.p.c., che disciplina il contenuto del rendiconto condominiale.

Il ricorrente lamentava anche la condanna alle spese di lite nei confronti di tutti i condomini costituiti, non avendo il Tribunale considerato che la parte convenuta era unicamente il Condominio Alfa, nonostante fosse stata disposta la citazione dei singoli condomini poiché l'amministratore aveva rifiutato di ricevere la notifica dell'atto di citazione in quanto revocato.

Orbene, non esistendo disposizioni specifiche sulla competenza per le impugnazioni condominiali, si deve fare riferimento alle disposizioni processuali generali, per effetto delle quali l'impugnazione va proposta davanti al Giudice di Pace quando il valore della delibera non supera gli Euro 10.000,00 e davanti al Tribunale quando il valore della delibera è superiore al suddetto importo ovvero sia indeterminabile.

Sul punto i giudici di Piazza Cavour si erano già espressi più volte sottolineando come nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia rivolta ad ottenere una sentenza di annullamento produttiva di effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base del solo importo del contributo alle spese dovuto dal condomino secondo lo stato di ripartizione, per il motivo che la pronuncia non opera unicamente nei confronti dello stesso e nei limiti della sua ragione di debito[1].

Non mancano comunque pareri discordanti anche all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità, la quale si era pronunciata ritenendo che ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea condominiale, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sulla base dell'invalidità della deliberazione, è necessario considerare l'importo contestato, e non l'intero ammontare risultante dal riparto dall'assemblea poiché, generale, allo scopo dell'individuazione approvato in dell'incompetenza, occorre avere riquardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum". Pertanto, l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa[2].

Ad ogni modo, secondo la pronuncia in esame, la sentenza (di natura dichiarativa) che





pronuncia la nullità o l'annullamento della delibera assembleare produce un effetto caducatorio unitario sicché la domanda di impugnazione del singolo non può intendersi limitata all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, estendendosi, alla validità dell'intera deliberazione.

Invero, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. – secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione – subisce una deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa [3].

Orbene, tale estensione del giudicato a tutti i condomini rimane, secondo la Suprema Corte, coerente con quanto previsto al primo comma dell'art. 1137 c.c., secondo cui le deliberazioni prese dall'assemblea condominiale sono obbligatorie per tutti i condomini, ritenendo inammissibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa solo nei confronti dell'istante e rimanga invece vincolante per gli altri condomini.

- [1] Cass. civ., Ord. n. 19250/2021.
- [2] Cass. civ., Ord. n. 21227/2018.
- [3] Cass. civ., Ord. n. 2850/2018.

Seminario di specializzazione

Contratto di agenzia, gli agenti e la distribuzione

Scopri di più





Diritto successorio e donazioni

Terreno ereditato: la costruzione di immobile per accessione cade in comunione legale

di Corrado De Rosa. Notaio

Seminario di specializzazione

Responsabile per la protezione dei minori e la prevenzione degli abusi nello sport dilettantistico



Cassazione civile sez. II, ordinanza 22 aprile 2024, n. 10727 (DI VIRGILIO – Presidente – CAVALLINO – Relatore)

(Articoli 934, 177 e 179 Codice civile)

Di Corrado De Rosa

Massima: "Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., prevede che il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, e non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 co.1 cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale; ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà esclusiva di uno di essi è a sua volta personale e di proprietà esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tale fine."

CASO

L'ordinanza in rassegna riguarda una controversia tra due coniugi in regime di comunione legale sulla validità di un contratto di vendita di un fabbricato con costituzione di vitalizio stipulato dal marito a favore di un terzo. Il fondo su cui fu edificato il fabbricato era pervenuto al marito per successione dal padre defunto, ed in seguito era stato edificato il fabbricato oggetto del contratto con il contributo economico di entrambi i coniugi. La moglie aveva adito il tribunale di Cassino chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto poiché sosteneva che il marito avesse disposto anche della quota a lei spettante e in subordine chiedeva la condanna al pagamento in suo favore del corrispettivo pari al cinquanta per cento del valore





dell'immobile. Il tribunale di Cassino dichiarava la nullità del contratto e quindi il marito proponevano appello. La Corte d'Appello di Roma rigettava la domanda perché riteneva che sussistesse specificatamente sull'immobile realizzato da entrambi i coniugi il diritto di comproprietà della moglie, e dunque la vendita non era stata legittimamente realizzata avendo pretermesso del tutto il diritto della donna. Secondo la Corte il marito avrebbe dovuto dimostrare che il manufatto gli apparteneva in via esclusiva per disporre autonomamente del bene, dal momento che i coniugi erano in regime di comunione legale all'epoca dell'alienazione. Il tribunale del gravame aveva dichiarato che tale prova non era stata acquisita poiché l'uomo aveva prodotto la denuncia di successione, ma la corte richiamando la sentenza della Cassazione 14395/2004, aveva affermato che la denuncia di successione avesse efficacia solo ai fini fiscali ed era inidonea a fornire prova di diritto di proprietà.

I soccombenti propongono quindi ricorso in Cassazione con un unico motivo.

SOLUZIONE

I giudici di legittimità accolgono il ricorso. Il ricorrente infatti sostiene che la Corte d'Appello abbia erroneamente ritenuto la moglie comproprietaria del fabbricato dal momento che coniuge in regime di comunione legale. La comunione legale è regolata, infatti, dagli artt. 177 e 179 cod. civ., i quali stabiliscono quali beni ne facciano parte e quali beni ne siano esclusi, ed il terreno in questione doveva intendersi escluso ai sensi dell'art. 179 lett. b) cod. civ., perché pervenuto al ricorrente per successione paterna.

La Cassazione ritiene che la sentenza abbia violato anche l'articolo 2697 sulla ripartizione dell'onere della prova, in quanto la denuncia di successione attestava i beni compresi nella successione del padre del quale il marito era erede e, quindi, a fronte di quei dati, incombeva sull'attrice l'onere di dimostrare il suo titolo di comproprietà. Erroneamente la sentenza ha richiamato la Cass. 14395 /2004 sull'efficacia solo indiziaria della dichiarazione di successione al fine della prova del diritto di proprietà, perché non ha considerato che nel caso di specie la dichiarazione di successione è stata prodotta per attestare che l'immobile sul quale era stato costruito il fabbricato era compreso nella successione paterna e perciò per dimostrare che il titolo di provenienza del terreno era tale da escludere che il bene fosse compreso nella comunione legale.

Sulla base di tale assunto si deve escludere che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi su quel terreno fosse caduta in comunione tra i coniugi, e si deve applicare il principio generale dell'accessione di cui all'art. 934 c.c. che non è derogato dalla disciplina della comunione legale. Infatti, per l'articolo 934 del Codice civile il proprietario del suolo acquista *ipso iure* al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata. La Corte afferma che tutt'al più la donna avrebbe potuto ripetere dal legittimo proprietario quanto da lei investito nell'immobile venduto, e cioè chiedere al marito la restituzione del denaro impiegato per realizzare il bene poi alienato senza il proprio consenso.





QUESTIONI

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di accessione e comunione legale, ribadendo che il principio generale dell'accessione di cui all'art. 934 c.c. non trova deroga nella disciplina della comunione legale.[1]

L'articolo 934 c.c. afferma il principio generale dell'accessione in base al quale il proprietario del suolo acquista *ipso iure* al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge. Il fondamento dell'istituto in commento si rinviene nella forza espansiva del diritto di proprietà[2] e nel principio di attrazione del bene considerato principale.

In merito all'accessione di beni mobili a immobili, è la legge stessa che stabilisce all'articolo 934 c.c. la preminenza del suolo rispetto alle cose che sullo stesso vengono incorporate, indipendentemente dal valore maggiore o minore di queste ultime rispetto al fondo. Elemento costitutivo dell'accessione è l'incorporazione di cose mobili al fondo, che costituisce un fatto giuridico in senso stretto. È utile precisare che la proprietà si acquista *ipso iure* al momento dell'incorporazione, non essendo necessari, secondo la giurisprudenza di legittimità, né una manifestazione di volontà del proprietario,[3] né una pronuncia del giudice[4] che, come noto, in questi casi ha efficacia meramente dichiarativa. L'incorporazione, per opera dell'uomo o per evento naturale, deve essere stabile, nel senso che una costruzione provvisoria che sia destinata a soddisfare un'esigenza momentanea non comporta l'operatività dell'accessione.[5] Il bene incorporato, poi, deve possedere una propria autonomia economica e sociale rispetto al suolo.

L'articolo 177 c.c. individua i beni che formano oggetto della comunione legale. La comunione legale e il regime patrimoniale che conferisce ai coniugi uguali poteri di cogestione e uguali diritti sugli acquisti. È il regime giuridico che sorge automaticamente con il vincolo del matrimonio, salvo che i coniugi non dichiarino di aderire al diverso regime patrimoniale della separazione dei beni o stipulino convenzioni matrimoniali in deroga. A differenza della comunione ordinaria è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. [6]

L'art. 177, 1° comma, lett. a) prevede che costituiscano oggetto di comunione legale "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi a beni personali" e non specifica se nella nozione di acquisti rientrino anche quelli a titolo originario. Per questo sono sorte discussioni in ordine alla titolarità della costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno solo di essi.

Parte della dottrina[7] ha affermato che, ferma restando la proprietà del suolo in capo all'originario proprietario, l'immobile costruito cade immediatamente in comunione legale in





quanto bene del tutto nuovo sia economicamente sia giuridicamente rispetto al fondo su cui insiste. La nuova costruzione rientrerebbe quindi fra gli acquisti contemplati nell'art 177, comma 1 lettera a) perché questa disposizione non distingue tra acquisti a titolo originario e acquisti a titolo derivativo.

La prevalente giurisprudenza di legittimità[8] ha invece ritenuto che in caso di regime di comunione legale dei beni "la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione".[9]

Dal momento che l'accessione comporta confusione diretta ed immediata tra il suolo e un manufatto, quest'ultimo non può considerarsi come nuovo bene rispetto al suolo, ma costituisce una semplice espansione e ampliamento dell'originario diritto di proprietà sul fondo. Tale filone giurisprudenziale rileva come la disposizione dell'articolo 177, comma 1, lett. a) c.c. si riferisca agli "acquisti compiuti" espressione difficilmente conciliabile con l'automatismo della cessione che opera *ex lege* a favore soltanto del proprietario del terreno.[10]

Inoltre, la coesistenza di un diritto di proprietà esclusiva sul suolo con la comunione di entrambi i coniugi sulla costruzione darebbe via in sostanza ad un diritto reale di superficie in favore del coniuge non proprietario in mancanza di un atto dispositivo del proprietario del suolo ritenuto dall'ordinamento (art. 952 cod. civ.) necessario per la costruzione di un diritto reale superficiario. Per tali motivi la fattispecie in questione non può essere ricondotta nell'alveo applicativo della comunione legale, ai sensi dell'articolo 177, 1° comma, lett. a) c.c.

Dunque il principio dell'accessione non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.[11]

[1] Ex multis Cass., 4 novembre 2019, n. 28258; Cass., 30 settembre 2010, n. 20508; Cass., 8 maggio 1996, n. 4273; Cass., sez. un., 27 gennaio 1996, n. 651; Cass., 11 giugno 1991, n. 6622

[2] C.M. BIANCA, La proprietà, p.348; S.CERVELLI, I diritti reali, .. , p.95

[3] Cass. 27 aprile 1989, n. 1955; Cass. 20 agosto 1991, n 8919





- [4] Cass. 12 giugno 1987, n. 5135
- [5] Cass. 31 marzo 1987, n. 3103
- [6] Cassazione 14093/2010
- [7] A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Milano, 1984, p. 433 e ss.; M. COMPORTI, *Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale*, in Riv. not., 1979, p. 56.
- [8] Cass. 22 luglio 1991 n. 6622, in Riv. not., 1991, II, p. 1001, in Vita not, 191, II, p. 1027; Cass. 14 marzo 1992, n. 3141, in Vita not., 1992, II, p. 1163; Cass. 24 ??vembre 1992, n. 12531, in Mass. Giur. It., 1992; Cass. 16 febbraio 1993 n. 1921, in Vita not., 1993, II, p. 818; Cass. 25 novembre 1993, n. 11663, in Mass. Giur. It., 1993; Cass.S.U. 27 gennaio 1996, n. 651, in Vita not., 1996, II, p. 742, con nota di L. Coco, in Notariato, 1996, p. 427, con nota di M.L. CENNI, in Corr. giur., 1996, p. 556, con nota di R. QUADRI, in Dir. Fam., 1997, p. 107, con nota di F. PARENTE.
- [9] Cass. S.U. 27 gennaio 1996, n. 651
- [10] L. GENGHINI, Diritti Reali, Padova, 2010, p. 203
- [11] Cass. I, n. 28258/2019; Cass. II, n. 27412/2018; Cass. I, n. 20508/2010; Cass. I, n. 7060/2004; Cass. II, n. 8585/1999; Cass. I, n. 4076/1998

Seminario di specializzazione

Responsabile per la protezione dei minori e la prevenzione degli abusi nello sport dilettantistico

Scopri di più





Diritto e reati societari

La responsabilità degli amministratori senza delega per i danni arrecati dagli amministratori delegati

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l'Università degli Studi di Bologna

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti



Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 10739 del 22 marzo 2024.

Parole chiave: responsabilità degli amministratori – amministratore senza delega – amministratore con delega – segnali d'allarme – informazioni – obbligo informativo – negligenza – inadempimento –

Massima: "L'amministratore privo di delega che, pur a fronte di segnali di allarme, come la mancata trasmissione di qualsivoglia informazione dovuta, quanto meno, nel termine minimo di sei mesi previsto dall'art. 2381, comma 5°, c.c., abbia per negligenza trascurato di chiedere ulteriori o più dettagliate informazioni ai delegati o che, prima ancora, abbia omesso di denunciare l'inadempimento degli amministratori delegati al dovere di fornire le relazioni informative periodicamente dovute, risponde, in solido con chi l'ha compiuto, dei danni arrecati alla società ed ai suoi creditori dall'atto illecito (dallo stesso, per l'effetto, colpevolmente ignorato) commesso dall'amministratore delegato nell'esercizio delle prerogative gestorie conferitegli."

Disposizioni applicate: art. 2476 c.c. e art. 2381 comma 5 c.c.

Il curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata ha avviato un'azione di responsabilità contro i membri del consiglio di amministrazione per non aver quest'ultimi sorvegliato adeguatamente – in violazione degli obblighi di cui all'art. 2476 c.c. – sull'operato dell'amministratore delegato accusato di aver causato, con il suo comportamento illecito, il dissesto della società.

In primo grado, il Tribunale ha respinto la domanda attorea sostenendo che gli amministratori non operativi non avessero l'obbligo di controllare l'operato dell'amministratore delegato e che il loro comportamento, anche se negligente, non era direttamente collegato con le distrazioni finanziarie compiute dall'amministratore delegato

Chiamata a decidere la Corte d'appello, quest'ultima ha invece affermato che gli





amministratori non esecutivi devono verificare periodicamente il rispetto dei limiti delle deleghe conferite e che, nel caso in esame, tale dovere non era stato adempiuto. Donde la loro responsabilità e la condanna degli amministratori non delegati al risarcimento dei danni.

Contro la sentenza della Corte d'Appello è stato avanzato ricorso per cassazione: i membri del C.D.A hanno dedotto che la responsabilità degli amministratori non esecutivi sorgerebbe, a loro detta, solo se erano a conoscenza di fatti che richiedevano il loro intervento o se avevano omesso di ottenere le informazioni necessarie per agire consapevolmente.

La Corte Suprema, con l'ordinanza in esame, ha rigettato i ricorsi, confermando la sentenza della Corte d'appello.

Sul punto, la Corte ha affermato che l'amministratore delegante, tutte le volte in cui abbia rilevato (o avrebbe dovuto diligentemente rilevare) l'insufficienza, l'incompletezza o l'inaffidabilità delle relazioni informative che gli amministratori delegati hanno (come nel caso in esame) il dovere di trasmettergli e, più in generale, quando abbia percepito (o avrebbe dovuto diligentemente percepire) la sussistenza di una qualsivoglia circostanza idonea ad evidenziare la sussistenza di un fatto illecito già compiuto o in itinere (i cd. "segnali di allarme"), a partire dalla mancata trasmissione di qualsivoglia informazione ancorché richiesta o comunque imposta (dalla legge, dallo statuto o, come nella specie, da una delibera consiliare), ha il potere (e, quindi, il dovere) di attivarsi per chiedere agli amministratori delegati di fornire le informazioni dagli stessi dovute.

E ciò senza poter, in mancanza, invocare a propria discolpa il fatto che le informazioni fornite dagli organi delegati siano state lacunose o insufficienti o, come nel caso in esame, siano state addirittura omesse del tutto, e di avere, per l'effetto, ignorato il fatto o i fatti pregiudizievoli che gli stessi avevano compiuto o stavano per compiere.

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti







Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Sorte dei negozi conclusi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti in caso di successiva apertura del fallimento

di Carlo Trentini, Avvocato



Cassazione Civile, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35519, ord. interloc. – Pres. M. Cristiano – Rel. A. Pazzi

Parole chiave: Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Inadempimento del debitore agli obblighi assunti – Dichiarazione di fallimento – Omessa risoluzione degli accordi negoziali – Insinuazione del credito al passivo

Questione rimessa in pubblica udienza: prospettando il primo motivo di ricorso per cassazione una questione di diritto di particolare importanza, la Corte di Cassazione ha rimesso la causa in pubblica udienza, ex art. 375, comma 1, c.p.c. al fine di verificare le sorti del negozio concluso nell'ambito della procedura ex art. 182-bis l.fall., nel caso in cui, intervenuta l'omologazione, il debitore non ottemperi agli obblighi derivantigli dall'accordo e, a seguire, venga dichiarato il fallimento, senza che, previamente, sia stata pronunziata o quanto meno chiesta la risoluzione dell'accordo, da intendersi nel senso di negozio concluso tra debitore e creditore. La *quaestio iuris* si pone in relazione alla pretesa, contestata, del creditore, di chiedere l'ammissione al passivo dell'intero suo credito, quale sussistente anteriormente all'accordo concluso ed omologato – e non il solo importo di cui all'accordo, poi omologato.

Posta in altri termini, e per stare alle parole dell'ordinanza in rassegna, la questione può riassumersi in questo: "quali siano le sorti dell'accordo in caso di successivo fallimento (o liquidazione giudiziale)" e "se l'eventuale venir meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di previe iniziative del creditore contraente".

Riferimenti normativi: art. 182-bis l.fall.; artt. 1321, 1322 e 1324 c.c.

Caso e questione posta: essendo stato dichiarato il fallimento di un imprenditore che aveva concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ma che si era reso inadempiente agli obblighi derivantigli dall'accordo concluso, il creditore, rimasto insoddisfatto, aveva





insinuato al passivo l'intero credito originario e non quello, minore, sulla base dell'accordo raggiunto, allegando che quell'accordo doveva ritenersi risolto per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta; in senso contrario, il giudice delegato, ritenuto che l'accordo fosse rimasto valido ed efficace, aveva provveduto ad ammettere il credito per il minore importo.

Proposto reclamo al collegio, il Tribunale di Napoli confermava la decisione della verifica sommaria, evidenziando come la natura negoziale dell'accordo concluso rimanesse impregiudicata dall'impossibilità di dare esecuzione al piano sotteso agli accordi, e, non essendo stato previamente risolto il negozio, questo restasse dunque valido ed efficace *inter partes*.

Il primo motivo di ricorso per cassazione denuncia la violazione degli artt. art. 182-bis, 72 e 52 l.fall., nonché 1322, 1323, 1325, 1326, 1453, 1458 e 1463 c.c. sulla base della considerazione che l'accordo di ristrutturazione costituisce uno strumento per la regolazione della crisi e che, quindi, ove questo risultato si possa conclamare non conseguito né più conseguibile, per effetto dell'apertura della procedura liquidatoria concorsuale, ne discende l'impossibilità di dare esecuzione all'accordo di ristrutturazione e, pertanto, se ne determina il venir meno della causa, da ciò ulteriormente desumendosene la cessazione dell'effetto parzialmente remissivo dell'accordo, divenuto impossibile.

Donde la fissazione della trattazione in pubblica udienza.

Commento:

1) La fase successiva all'omologazione degli accordi

Va premesso che non constano precedenti editi, né di legittimità, né di merito. Ne segue che la disamina della questione non può che prendere le mosse dall'inquadramento generale della condizione giuridica delle parti una volta intervenuta la definitività dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Intervenuto il decreto di omologazione, l'imprenditore ritorna ad essere soggetto alla disciplina di diritto comune: i creditori riprendono la più totale libertà d'azione[1], nel senso che gli aderenti possono pretendere l'adempimento degli accordi; gli *extranei*, l'integrale pagamento.

In caso di mancato adempimento degli accordi, gli aderenti possono chiederne la risoluzione[2]; eventualmente, ove siano state inserite negli accordi (ciò che, è ben possibile e può anzi considerarsi pattuizione non infrequente), potranno essere fatte valere clausole risolutive espresse[3].

Quanto agli estranei, non pare ch'essi possano chiedere la risoluzione degli accordi; essi non sono parti dei contratti; la loro pretesa all'adempimento degli stessi potrebbe ammettersi solo qualificando gli accordi alla stregua di contratti a favore di terzi, ciò che va, in linea di





principio, escluso, fatta salva, s'intende, l'ipotesi che negli accordi siano contenute clausole espresse a favore dei terzi non aderenti[4], così come nell'ipotesi di accordi ad efficacia estesa.

2) <u>Ouali rimedi per i creditori in caso d'inadempimento del debitore</u>

Quanto ai rimedi apprestati dall'ordinamento, occorre, ad avviso di chi scrive, distinguere. L'affermazione secondo cui i creditori possono, indiscriminatamente, avvalersi degli istituti di diritto comune, pur diffusa[5], non pare accettabile: se è indiscusso che i creditori possano avvalersi dell'azione di risoluzione[6], non paiono ammissibili le azioni generali di nullità e di annullamento[7] (in particolare, per induzione in errore[8]), da far valere secondo le ordinarie regole di diritto sostanziale e processuale (in particolare in tema di competenza[9]), e che sarebbero da esercitarsi mediante giudizi di cognizione ordinaria[10].

In senso contrario, occorre considerare la peculiare natura che gli accordi assumono in forza dell'omologazione, cui il tribunale perviene non soltanto ad esito di una verifica della sussistenza dei presupposti e della regolarità del procedimento, ma anche di uno scrutinio generale di legalità, in particolare per ciò che attiene alla validità dei negozi (va ricordato che la nullità è sempre rilevabile d'ufficio). Intervenuta l'omologazione, gli accordi cessano di essere semplici negozi di diritto privato[11]; il rimedio avverso l'invalidità degli accordi, in presenza di un difetto genetico degli stessi, è costituito dall'opposizione all'omologazione e dal reclamo alla corte d'appello; esauriti – o non impiegati – i rimedi processuali, non ne sono ammessi altri, di diritto sostanziale[12], così come non può considerarsi ammessa la dichiarazione di nullità o l'annullamento del contratto preliminare a fronte del cui inadempimento sia stata chiesta e pronunziata sentenza ex art. 2932 c.c. passata in giudicato.

Nel caso in cui le parti aderenti abbiano convenuto la novazione delle obbligazioni, occorre verificare se l'accordo raggiunto possa considerarsi avere, in concreto, natura di transazione, e se la pattuizione intervenuta abbia (a norma dell'art. 1230 c.c.) "in modo non equivoco" previsto l'estinzione dell'obbligazione originaria. Se tale patto non sia stato stipulato, la risoluzione dell'accordo comporterà la reviviscenza del debito originario[13]. Inoltre, l'art. 1976 c.c. fa divieto di risolvere in tal caso la transazione per inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito[14].

3) Giudice competente per le azioni successive all'omologazione

Dal punto di vista processuale, trovano applicazione le norme di diritto comune: le controversie nascenti dagli accordi non sono attribuite alla competenza del tribunale fallimentare, ma vanno promosse secondo gli ordinari criteri generali di distribuzione della competenza[15]. Non diversamente, se sorge contestazione circa l'esistenza del credito ovvero il suo ammontare, secondo l'orientamento consolidato in tema di concordato preventivo[16], l'accertamento del credito è demandato ad un ordinario giudizio di cognizione[17].

4) Circa l'ammissibilità dei rimedi in autotutela





È stata posta la questione se i creditori aderenti possano avvalersi dei rimedi individuali di autotutela preventiva previsti dall'ordinamento in caso d'insolvenza del debitore, e segnatamente se possano invocare l'art. 1186 c.c. sulla decadenza dal beneficio del termine e l'art. 1461 c.c., che facoltizza il creditore a sospendere l'esecuzione se l'altra parte del contratto sia divenuta insolvente[18]. Ovviamente, la questione si pone ipotizzando che, successivamente alla conclusione degli accordi, e alla stessa omologazione, sia possibile affermare essere intervenuto, nella fase dell'esecuzione, un peggioramento della situazione, ovvero un aggravamento del dissesto dell'impresa già in crisi, pervenendosi ad una soluzione negativa, sulla base dell'assunto che il creditore aderente, ben consapevole dello stato di crisi in cui versava l'imprenditore (al tempo della stipulazione degli accordi), non potrebbe avvalersi dei mezzi di autotutela, sia perché ciò sarebbe in palese violazione delle regole di comportamento secondo buona fede (artt. 1375 e 1175 c.c.), sia perché la giurisprudenza interpreterebbe le norme in questione limitandone la possibilità d'impiego ai casi in cui il creditore non fosse già consapevole dello stato d'insolvenza in cui versa il debitore, ciò che, per definizione, nel caso di stipulazione di accordi ex art. 182-bis l.fall. (ed, ora, ex art. 57 CCII), non potrebbe certamente affermarsi[19].

Ma tale tesi non può condividersi.

In linea di principio, è fuori discussione che il creditore il quale, ben consapevole dello stato d'insolvenza in cui versi il debitore, stipuli un negozio, quale che ne sia la natura, nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti, certamente non può poi invocare lo stato d'insolvenza o la situazione di crisi dell'imprenditore per esigere immediatamente la prestazione ovvero per esimersi dall'eseguire quella cui egli sarebbe tenuto. Ciò non significa, peraltro, che l'eventuale sviluppo negativo della situazione e cioè il mancato venir meno della crisi (al cui superamento gli accordi sono appunto destinati) e, quindi, in ipotesi, il manifestarsi di una situazione incompatibile con il previsto superamento della situazione oggettiva in cui versava il debitore nel momento in cui gli accordi sono stati conclusi e, poi, omologati, non possa legittimare il creditore aderente ad invocare i normali rimedi di diritto comune.

Se è pacifico che il creditore aderente ha diritto all'esecuzione degli accordi e che, in difetto, non possono soccorrergli i rimedi propri del diritto concorsuale, in particolare l'annullamento e la risoluzione (giacché codesti sono rimedi che la legge appresta per l'istituto del concordato, non per gli accordi), ma soltanto i rimedi di diritto comune; e se si considera che gli accordi dovrebbero avere come effetto il superamento della crisi (e l'attestazione, oltre alla veridicità dei dati aziendali e all'integrale pagamento dei non aderenti, deve prevedere, più in generale, che gli accordi possano essere attuati e ne consegua quindi il superamento della crisi) – non si vede perché, se tale effetto, in fatto, non si produce e se l'imprenditore, ad onta della ristrutturazione, e del ripristino delle condizioni di solvibilità ed equilibrio finanziario-patrimoniale cui l'esito del procedimento avrebbe dovuto condurlo, di fatto subisce un aggravamento della sua posizione e permane o ritorna[20] a versare in stato di crisi, il creditore aderente non possa – allora – invocare i mezzi di autotutela individuale che l'ordinamento, mediante le disposizioni di cui agli artt. 1186 e 1461 c.c., gli accorda. Non immuta i termini del ragionamento la considerazione che il creditore aderente agli accordi è di





regola un creditore qualificato, che è – o dovrebbe essere – perfettamente in grado di compiere una valutazione preventiva circa la condizione in cui versa il debitore, di talché l'eventuale aggravamento del dissesto non dovrebbe coglierlo impreparato, rappresentando un "evento per così dire fisiologico" rispetto all'iter di superamento della crisi[21]. In realtà, gli accordi sono finalizzati proprio al superamento della crisi; non è affatto fisiologico che, nonostante l'omologazione degli accordi, e in difformità rispetto alle previsioni (contenute nel piano, asseverate dall'attestatore e positivamente vagliate dal tribunale in sede di omologazione), in fase di esecuzione la condizione in cui versa l'imprenditore peggiori rispetto al preventivato e il percorso di ristrutturazione defletta rispetto alle linee tracciate; se questo si verifica, siamo in presenza di un aggravamento della crisi di un debitore che più non dovrebbe versare in tale condizione, e anzi se ne sarebbe dovuto allontanare.

5) Circa la questione posta dall'ordinanza in commento

Dato per pacifico che il creditore insoddisfatto abbia titolo per chiedere la risoluzione dell'accordo stipulato, la *quaestio iuris* segnalata dalla corte di legittimità è se sia onere del creditore rimasto insoddisfatto, che intenda far valere il credito originario, provocare, prima dell'apertura del concorso, la risoluzione del contratto concluso nell'ambito del procedimento degli accordi.

La tesi per cui l'accordo diverrebbe ineseguibile, essendo venuto meno il contratto per difetto della causa, non sembra fondata: se è vero che la causa è, in questi casi, multipla (il perseguimento della soluzione della crisi e la definizione del rapporto tra il debitore e il singolo creditore), non si vede come possa predicarsi che il mancato raggiungimento della causa generale possa comportare l'invalidità del negozio; che lo scopo non possa perseguirsi perché una parte è inadempiente non comporta l'invalidità dello stesso; così, concluso un contratto di vendita, se il venditore non consegna la cosa all'acquirente, il negozio è inadempiuto, con responsabilità del dante causa, ma non viene meno la causa e il negozio è senz'altro sempre valido e può chiedersene l'esecuzione.

Conclusione: Attendiamo con vivo interesse la soluzione che vorrà dare la Cassazione. A noi pare che la soluzione negativa sia quella preferibile. Se si afferma che questa costituirebbe un caso d'ingiustizia sostanziale nell'accordo, si consideri che, ad escludere tale esito pregiudizievole per il creditore, dovrebbe bastare includere, nelle pattuizioni del negozio stipulato, la clausola che preveda, in caso d'inadempimento, la riviviscenza dell'obbligazione originaria.

[1] Così, è stato osservato, se, in conseguenza di accadimenti imprevisti o addirittura imprevedibili, si dovesse constatare l'inattuabilità del piano, dovranno ritenersi ammissibili azioni cautelari da parte dei creditori estranei (ma anche da parte di aderenti) i quali prospettino conseguenze imminenti ed irreparabili per le loro ragioni in conseguenza e per l'effetto dell'esecuzione del piano: P. Marano, in *Il nuovo fallimento*, a cura di F. Santangeli, Milano, 2006, 789; cfr. anche S. Ambrosini, in AA. VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, commentario sistematico diretto da A. Jorio e M. Fabiani, Bologna, 2010, 1137 segg., 1165.





- [2] M. Renzulli, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, a cura di A. Caiafa S. Romeo, tomo III, Padova, 2014, 205; G. Racugno, in *I presupposti La dichiarazione di fallimento Le soluzioni concordatarie*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da V. Buonocore e A. Bassi, coordinato da G. Capo, F. De Santis e B. Meoli, vol. I, Padova, 2010, 556; G. Lo Cascio, *Il concordato preventivo*, VIII ed., Milano, 2011, 787. La risoluzione per inadempimento è azione che compete agli aderenti, che lamentino la mancata esecuzione degli accordi: non è pensabile che possano avvalersene gli estranei, che agli accordi sono indifferenti: S. Ambrosini, in AA. VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, ed. 2010, cit., 1167; L. D'Orazio, *Lavori in corso sugli accordi di ristrutturazione dopo il d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Dal piano al controllo del tribunale*, nota a Trib. Roma 20 maggio 2010, in *Giur. merito*, 2011, 433.
- [3] D. Benincasa, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, in Le procedure concorsuali, in Le procedure concorsuali, a cura di A. Caiafa, tomo II, Padova, 2011, 1419.
- [4] E. Capobianco, Gli accordi stragiudiziali per la soluzione delle crisi d'impresa. Profili strutturali e funzionali e conseguenze dell'inadempimento del debitore, in Banca, borsa e tit. cred., 2010, I, 323.
- [5] G. Racugno, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur. comm., 2009, I, 667; V. Tripaldi, in Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2011, 364; M. Galardo, Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell'accordo di ristrutturazione omologato, in Dir. fall., 2011, II, 170.
- [6] È possibile ipotizzare la risoluzione degli accordi, con ciò intendendosi la risoluzione di diritto comune dei negozi privatistici conclusi: L. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, III ed., Torino, 2008, 342. La risoluzione di tutti gli accordi in tanto potrà considerarsi possibile in quanto l'inadempimento di una delle varie obbligazioni assunte sia rilevante anche per gli altri contratti e per gli altri contraenti, a norma dell'art. 1459 c.c.
- [7] E. Frascaroli Santi, *Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, Padova, 2016, 816 nega che gli accordi possano essere soggetti alle azioni ordinarie di diritto privato, per la loro natura di procedure concorsuali; M. Galardo, *Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell'accordo di ristrutturazione omologato*, cit., 170, il quale esclude invece la possibilità della rescissione per lesione, anche alla luce della considerazione che negli accordi sarebbe insito un elemento di alea; e, inoltre, perché, presentando gli accordi una causa simile a quella della transazione, dovrebbe potersi applicare, quanto meno analogicamente, la norma dell'art. 1970 c.c. che non ne consente l'impugnazione per causa di lesione.
- [8] Cfr. L. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, cit., 344, il quale segnala l'ipotesi della possibile collusione tra il debitore e la maggioranza dei creditori, in danno degli estranei, ipotizzando il rimedio della dichiarazione di fallimento ovvero delle responsabilità civili o penali.
- [9] D. Romano, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti alla luce del d.l. n. 83 del 2012, in Giust.





civ., 2013, 587; S. Ambrosini, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, ed. 2010, cit., 1167; V. Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino, 2010, 619.

[10] M. Ferro, Commento all'art. 182bis, in La legge fallimentare: commentario teorico e pratico, in La legge fallimentare: commentario teorico e pratico, a cura di M. Ferro, III ed., Padova, 2014, 2543; V. Zanichelli, I concordati giudiziali, cit., 619.

[11] E. Frascaroli Santi, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento concorsuale*, cit., 175, la quale sostiene che gli accordi, una volta omologati, perdono la natura di ordinari contratti di diritto privato e costituiscano il presupposto di un provvedimento giurisdizionale che può essere rimosso soltanto attraverso le impugnazioni.

[12] La mia opinione è mutata, dunque, rispetto a quanto sostenuto in C. Trentini, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2012, 348.

[13] G. Scarselli, in E. Bertacchini L. Gualandi S. Pacchi G. Pacchi e G. Scarselli, *Manuale di diritto fallimentare*, II ed., Milano, 2011, 547.

[14] M. Galardo, Accordi di ristrutturazione: valutazione del tribunale e inadempimento dell'accordo di ristrutturazione omologato, cit., 171.

[15] In tal senso Cass. 24 settembre 2012, n. 16187 (ord.), in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 1139 e in *Unijuris.it*, pubb. 22.11.2012, decisione assunta a seguito di istanza di regolamento di competenza relativamente ad una controversia avente per oggetto una transazione susseguente ad un accordo di ristrutturazione.

[16] Cass. 27 ottobre 2006, n. 23271, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, 2516; Cass. 14 febbraio 2002, n. 2104, in Fall., 2003, 25, con nota di C. Trentini; Cass. 22 settembre 2000, n. 12545, in Giust. civ. Mass., 2000, 1978; Cass. 14 aprile 1993, n. 4446, in Fall., 1993, 1036 e in Giust. civ., 1993, I, 2061, con nota di G. Lo Cascio; Cass. 24 giugno 1993, n. 7002, in *Fall.*, 1993, 1237; Cass. 2 aprile 1987, n. 3202, in *Fall.*, 1987, 1051; Cass. 12 marzo 1987, n. 2560, in *Fall.*, 1987, 812, (con specifico riguardo alla ridiscussione sul rango del credito); Cass. 4 febbraio 1980, n. 770, in Giust. civ., 1980, I, 2520, con nota di B. Sassani e in Giur. comm., 1981, 262, con nota di P. F. Censoni; Cass. 22 novembre 1976, n. 4383, in *Foro it.*, 1977, I, 1746; Cass. 29 maggio 1976, n. 1939, in *Foro it.*, 1976, I, 2666; Trib. Siracusa 11 novembre 2011 (cron. n. 2758), in *Il Caso.it*, pubb. 7.12.2011; App. L'Aquila 8 settembre 2011, in *Juris Data*. Il creditore può conseguire il risultato dell'accertamento anche mediante ricorso al procedimento monitorio: Trib. Bologna 30 marzo 1985, in *Informazione previd.*, 1985, 948; Trib. Ascoli Piceno 5 maggio 1983, in *Giur*. it., 1985, I, 2, 189; Trib. Milano 27 gennaio 1983, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 807; M. Fabiani, *Il* concordato preventivo, in Commentario Scialoja Branca Galgano, Bologna, 2014, 453; C. Trentini, Modalità di verifica dei crediti nel concordato preventivo (nota a Cass. 14 febbraio 2002, n. 2104), in *Fall.*, 2003, 29.

[17] Sempre Cass. 24 settembre 2012, n. 16187, cit.





[18] A sollevare la questione è P. Quarticelli, Gestione negoziata della crisi di impresa e autotutela preventiva dei diritti dei creditori nel confronto fra la riforma francese della procédure de conciliation e la nuova disciplina degli accordi ristrutturazione dei debiti, in Banca, borsa e tit. cred., 2011, I, 22.

[19] P. Quarticelli, Gestione negoziata della crisi di impresa e autotutela preventiva dei diritti dei creditori nel confronto fra la riforma francese della procédure de conciliation e la nuova disciplina degli accordi ristrutturazione dei debiti, cit., 26 segg. (passim). Circa la giurisprudenza a favore di tale indirizzo, l'Autrice cita Trib. Milano 17 settembre 1992, in Banca, borsa e tit. cred., 1994, II, 79 (in tema di art. 1186 c.c.) (ma a chi scrive pare che la sentenza affermi proprio il contrario, e cioè che [si legge nella massima] "...il mutamento "in pejus" della garanzia patrimoniale rileva ai fini della decadenza dal termine anche quando il debitore si trovi in difficoltà finanziarie già al sorgere dell'obbligazione..."); in tema di art. 1461 c.c., vengono citati i seguenti precedenti: Cass. 11 marzo 1981, n. 1389, in Giur. it., 1982, I, 1, 378; Cass. 4 agosto 1988, n. 4835, in Giust. civ., 1988, I, 2913; Cass. 22 gennaio 1999, n. 602, in Giust. civ. Mass., 1999, 144; Cass. 24 febbraio 1999, n. 1574, in Giust. civ. Mass., 1999, 392.

[20] "Ritorna" perché, come osservato, gli accordi avrebbero dovuto ricondurlo al superamento della crisi.

[21] P. Quarticelli, Gestione negoziata della crisi di impresa e autotutela preventiva dei diritti dei creditori nel confronto fra la riforma francese della procédure de conciliation e la nuova disciplina degli accordi ristrutturazione dei debiti, cit., 47.

Master di specializzazione

Codice della crisi nella sua applicazione pratica







Diritto Bancario

La convenzione degli interessi nei contratti bancari

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Seminario di specializzazione

Contenzioso bancario: la cassazione detta le regole

Scopri di più

Come noto, il precetto dell'art. 1284, comma 3, c.c., a norma del quale «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto», è rispettato laddove la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali avvenga anche *per relationem*, a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013).

La Cassazione, infatti, ha spesso ribadito che il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all'unilaterale determinazione della banca: «il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ult. comma, c.c.), in effetti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità» (nei termini Cass. n. 20555/2020; conf. Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 16907/2019; Cass. n. 7896/2020; Cass. n. 12889/2021; Cass. n. 3930/2024).

Sulla base di questi presupposti, sono stati censurati i rinvii contrattuali al «top rate di volta in volta vigente» o agli «interessi attivi bancari», poiché riferimenti indeterminati e unilateralmente predeterminati (Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 12276/2010).

Una parte della giurisprudenza di merito ha censurato la pattuizione del saggio di interesse operata attraverso il riferimento ad un generico "prime rate ABI", la cui determinazione è





affidata all'unilaterale apprezzamento di un organismo di categoria che rappresenta solo una delle due parti contrattuali (App. Bari 15.10.2020). Di diverso tenore sono le conclusioni della Cassazione: una clausola che faccia riferimento al "prime rate ABI" per la determinazione del tasso di interessi non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici ("ilSole24ore"), è di sicuro determinabile attraverso, per l'appunto, quelle rilevazioni (Cass. n. 96/2022).

In tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto *ex* art. 1346 c.c. (Cass. n. 36026/2023; come noto, il Libor è stato dismesso dal mercato).

La Cassazione, infine, ha stabilito che le indicazioni contenute nel corpo del contratto possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 c.c., la pattuizione relativa agli interessi; di conseguenza, il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben può risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (Cass. n. 5151/2024).

Seminario di specializzazione

Contenzioso bancario: la cassazione detta le regole

Scopri di più





Nuove tecnologie e Studio digitale

Quali manager nello studio legale: non solo professionisti per garantire un futuro allo studio

di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente - CEO di MYPlace Communications

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM



Negli ultimi venti anni il **mercato dei servizi legali** ha subito profondi cambiamenti, spinto da fattori legati alla crisi economica, alla globalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'aumento della concorrenza. Gli studi legali si trovano oggi a dover affrontare clienti sempre più esigenti, che richiedono servizi specializzati, tempi di risposta rapidi e tariffe competitive. In questo scenario, la **gestione efficace dello studio** è diventata cruciale per mantenere la propria posizione sul mercato, attrarre nuovi clienti e rimanere competitivi.

Tradizionalmente, gli studi legali si sono concentrati principalmente sullo sviluppo delle competenze professionali dei propri avvocati, trascurando spesso l'importanza di una solida struttura organizzativa e gestionale. Con l'aumento della complessità del mercato è diventato però evidente come la sola presenza di professionisti qualificati non sia più sufficiente per garantire il successo a lungo termine dello studio, necessitando di uno staff qualificato che supporti e organizzi le attività di studio. Gli avvocati, spesso, sono focalizzati sulla loro attività professionale e non hanno le competenze o il tempo necessario per occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali dello studio. È qui che entrano in gioco le figure manageriali, il cui ruolo è quello di **supportare i professionisti** nelle attività non strettamente legali, ma ugualmente fondamentali per lo studio. Lo studio legale è così diventato nel tempo una organizzazione con due anime: i professionisti, che svolgono le attività tecniche della professione e lo staff che svolge una funzione di supporto, coordinamento e gestione di tutti gli aspetti organizzativi, economici e di comunicazione dello studio.

Il ruolo dei manager negli studi legali

Anche lo staff, come la componente professionale, prevede gerarchie e specializzazioni. La segretaria tuttofare, che siamo stati abituati a vedere negli studi tradizionali per decenni, è oggi rimpiazzata da figure specializzate, come personal assistant, receptionist, office manager, giusto per cominciare con alcuni esempi.

L'introduzione di figure manageriali all'interno dello studio legale rappresenta un passo verso





una gestione più efficiente ed efficace della struttura. Dallo studio tradizionale si passa così allo studio-impresa, organizzato con criteri più vicini all'azienda, che al vecchio studio. Questi professionisti, dotati di competenze specifiche in ambito gestionale e organizzativo, possono contribuire in modo significativo al miglioramento delle **performance** dello studio: interagiscono con le figure apicali di studio, spesso gestiscono altre figure di staff e portano innovazione e competenze nel contesto di studio.

CONTINUA A LEGGERE

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

Scopri di più